

**TERZO SETTORE: GLI ADEGUAMENTI  
STATUTARI NECESSARI PER  
L'ACCESSO NEL NUOVO REGISTRO  
UNICO**

# ADEGUAMENTI STATUTARI



# Gli adeguamenti statutari

Con la Circolare 20/2018, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito i primi chiarimenti sull'adeguamento statutario alle disposizioni del Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017, nel seguito anche "CTS"), i successivi documenti di prassi sono intervenuti a precisare ulteriori aspetti rilevanti, con specifico riferimento all'ordinamento interno dell'ente, nonché alla declinazione delle attività e finalità statutarie.

Le indicazioni della Circolare n. 20/2018 hanno riguardato, in particolare, le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le Onlus, chiamate ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni del CTS in vista dell'iscrizione o trasmigrazione in una delle sezioni del nuovo RUNTS. Nel distinguere gli adeguamenti "obbligatorî" (che Onlus, ODV e APS potevano deliberare, fino al 31 dicembre 2022, con procedura semplificata) da quelli "facoltativi" (da deliberare, in ogni caso, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria) il Ministero ha fornito un primo quadro sui principali requisiti statutari, con indicazioni di interesse anche per gli altri enti non profit orientati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).



# Gli adeguamenti statutari

Nei successivi interventi, la prassi ministeriale ha poi analizzato ulteriori questioni sollevate dagli enti in sede di adeguamento.

In considerazione dell'operatività del RUNTS e della trasmigrazione di ODV e APS è pertanto opportuno soffermarsi sulle indicazioni fornite dalla prassi, al fine di dar conto dei principali profili che gli enti sono chiamati ad attenzionare nella prospettiva della revisione o redazione dello Statuto, tenuto conto anche della forma giuridica dell'ente e delle possibili valutazioni ai fini della scelta della sezione del RUNTS di riferimento.



# Gli adeguamenti statutari: la Circolare n. 20/2018

In particolare, si ricorda che con la Circolare n. 20/2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso chiarimenti in merito agli adeguamenti statutari necessari ai fini dell'iscrizione nel RUNTS (e, in particolare, sulle modifiche che possono essere approvate da Onlus, ODV, APS con assemblea ordinaria)

Nel dettaglio, si chiarisce che tutti gli ETS devono inserire nello Statuto (modifiche «obbligatorie» - che possono essere deliberate entro il 31 dicembre 2022 con le maggioranze ordinarie per ODV, APS e ONLUS):

- ❖ l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- ❖ l'esercizio in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale, che costituiscono l'oggetto sociale, individuate tra quelle di cui all'art. 5 del CTS. In particolare, le attività devono essere immediatamente riconducibili a quelle del codice;
- ❖ la destinazione del patrimonio ed il divieto di distribuzione degli utili, anche in forma indiretta;



# Gli adeguamenti statutari: la Circolare n. 20/2018

- ❖ l'obbligo devolutivo del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento a favore di altri ETS;
- ❖ l'acronimo ETS nella denominazione sociale (eccetto che per ODV, APS, enti filantropici, SMS e imprese sociali);
- ❖ il diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali;
- ❖ l'attribuzione agli organi sociali delle competenze quali la predisposizione, approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio e al bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- ❖ disposizioni che regolano l'ammissione dei soci, seppur derogatorie rispetto alle indicazioni del CTS;
- ❖ disposizioni sulle competenze degli organi assembleare, amministrativo e di controllo;
- ❖ l'obbligo della revisione legale, per enti con patrimonio destinato e che raggiungano i requisiti dimensionali di cui all'art. 31 CTS;
- ❖ l'indicazione nell'atto costitutivo della sede legale dell'ente; nonché, del patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica (v. art. 21 CTS).



# Gli adeguamenti statutari: la Circolare n. 20/2018

Inoltre l'atto costitutivo (o statuto) deve indicare (art. 21 CTS):

- ❖ la sede legale;
- ❖ il patrimonio iniziale, ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica – ai sensi del D.M. 106/2020 (in caso di associazione il patrimonio minimo è pari a 15mila euro mentre per le fondazioni 30mila euro)

In particolare, per gli enti che intendano richiedere con l'iscrizione la personalità giuridica (o che siano precedentemente iscritti nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000), il notaio dovrà allegare un'attestazione in merito alla sussistenza del patrimonio minimo (cfr. artt. 16 e seguenti del D.M. 106/2020)



# Gli adeguamenti statutari: la Circolare n. 20/2018

Per quanto riguarda **gli elementi «facoltativi»** dello Statuto, si ricorda: la possibilità di svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del CTS, purché siano «secondarie e strumentali» rispetto a quelle di interesse generale, aspetti questi che dovranno essere valutati in base ai criteri e limiti definiti con il decreto ministeriale n. 107/2021;

- ❖ la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, per gli ETS con personalità giuridica iscritti al registro delle imprese;
- ❖ l'attribuzione di più di un voto per la rappresentanza degli enti associati, per un massimo di 5 voti, così come la possibilità di esercitare il diritto di voto telematicamente o di costituire assemblee separate;
- ❖ la nomina dell'organo di controllo, per coloro che lo istituiscono pur non essendo tenuti per legge e l'attribuzione allo stesso della funzione di revisore legale dei conti;
- ❖ la possibilità di associare altri ETS o senza scopo di lucro, senza limiti se non previsti dalla legge.



# Adeguamenti statutari: la denominazione

Quanto alla denominazione:

- ❖ In via generale, la denominazione deve contenere indicazione di «Ente del Terzo settore» o acronimo «ETS» (l'utilizzo di tale indicazione è subordinato all'iscrizione nel RUNTS)
- ❖ Per le particolari categorie di ETS, ove previsto dalla relativa disciplina, la denominazione dovrà contenere l'indicazione relativa alla specifica categoria di ente (ODV, APS, impresa sociale, ente filantropico, società di mutuo soccorso, ecc.); - in questo caso è facoltativa l'ulteriore indicazione di «Ente del Terzo settore» o l'acronimo «ETS»



# Adeguamenti statutari: oggetto sociale e attività di interesse generale

La Circolare n. 20/2018 ha specificato che le esigenze di trasparenza e chiarezza nei confronti degli associati e dei terzi richiedono che l'individuazione da parte dello statuto delle attività di interesse generale ne consenta una immediata riconducibilità a quelle elencate nell'art. 5 del CTS, anche mediante il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5, fornendo comunque ulteriori specificazioni sul contenuto delle attività stesse

non è necessario che le attività siano indicate in maniera letteralmente identica a come sono descritte all'art. 5 del Codice (massima n. 6/2020 del consiglio notarile di Milano e Nota direttoriale Min. lavoro n. 4477/2020 ), purché siano esplicate in modo immediatamente riconducibile alle attività ivi elencate;

Non si ritiene ammissibile elencare nello Statuto tutte le attività di cui all'art. 5, comma 1 CTS, in quanto l'ampiezza eccessiva delle attività programmate determinerebbe una sostanziale indeterminatezza delle stesse (cfr. Nota Ministero del lavoro n. 3650/2019).



## Adeguamenti statutari: le attività di interesse generale e i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Con la nota 11379, pubblicata ad agosto il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti sul concetto di “interesse sociale”.

Un requisito fondamentale per poter inquadrare alcune attività nell'alveo di quelle istituzionali che gli enti del Terzo settore (Ets) sono chiamati a svolgere in forma prevalente ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o “Cts”) al fine di poter mantenere tale qualifica.

Delle 26 attività di interesse generale indicate nel CTS ve ne sono 4, per le quali è richiesto espressamente il requisito dell'interesse sociale. Si tratta delle attività culturali e l'organizzazione e gestione di attività artistiche e ricreative, nonché quelle relative alla ricerca scientifica e all'organizzazione e gestione di attività turistiche (art. 5, comma 1, lett. d), h), i), k) Cts).

Per queste ultime, è necessario verificare la sussistenza dell'interesse sociale, vale a dire che si tratti di azioni che perseguano un beneficio a favore della collettività. Quelle culturali svolte, ad esempio, in ambito teatrale soddisfano tale requisito ove rivolte ad una pluralità di destinatari, ossia giovani, associati e loro familiari, nonché volontari o soggetti in condizioni di svantaggio. In quest'ipotesi l'interesse sociale si riscontrerà in base al criterio della destinazione. Per le attività ricreative, occorre accertare il nesso teleologico.



## Adeguamenti statutari: le attività di interesse generale e i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Non basta cioè che l'attività sia oggettivamente qualificabile come ricreativa ma deve assolvere a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È il caso, ad esempio, delle biblioteche che si connotano per la messa a disposizione della collettività di beni, progetti e percorsi d'arte e cultura.

Discorso a parte riguarda le attività turistiche che si includono nel settore dell'art. 5 del Cts solo se l'interesse sociale costituisce focus preminente e imprescindibile. Si pensi, dunque, all'organizzazione di viaggi, pellegrinaggi e gite, ammesse solo ove si estrinsechino in esperienze di integrazione e inclusione, come desumibili sia in base alle caratteristiche dei beneficiari che dai contesti di erogazione .

Ultimo chiarimento riguarda poi la ricerca scientifica che assume "particolare interesse sociale" non solo secondo l'elencazione prevista nel dpr 135/03, con riferimento alle fondazioni che operano nei settori ONLUS, ma anche tenendo conto di ulteriori fattispecie, come ad esempio, la prevenzione in materia ambientale o le ricerche in tema di disabilità intellettiva.



# Adeguamenti statutari: attività diverse

L'esercizio di attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale (in base ai criteri e limiti individuati dal D.M. 107/2021), è facoltativo.

Ove l'ente intenda avvalersi di tale possibilità, l'esercizio delle attività diverse dovrà essere espressamente consentito dall'atto costitutivo o dallo statuto. Sul punto, la Circolare del Ministero del lavoro n. 20/2018 ha chiarito che non è necessario già in sede statutaria inserire un puntuale elenco delle attività diverse esperibili: la loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte degli organi dell'ente, cui lo statuto dovrà, in tale ipotesi, attribuire la relativa competenza.

- ❖ qualora lo statuto in essere non preveda lo svolgimento di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, l'inserimento di esse attraverso una modifica statutaria richiede l'approvazione con i quorum dell'assemblea straordinaria;
- ❖ qualora, invece, lo statuto preveda già la possibilità per l'ente di svolgere attività non riconducibili a quelle di cui all'art. 5, la relativa disposizione potrà essere adeguata da Onlus entro il 31 dicembre 2022) con i quorum deliberativi dell'assemblea ordinaria (modifica di «mero adeguamento»)



# Adeguamenti statutari: l'assenza di scopo di lucro

L'assenza di scopo di lucro costituisce un preciso elemento caratterizzante gli ETS: pertanto, lo statuto dovrà risultare pienamente conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del CTS, che disciplinano, rispettivamente, la destinazione del patrimonio allo svolgimento dell'attività statutaria, e di divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili (trattandosi di adeguamento obbligatorio, le relative modifiche potranno essere approvate nei 24 mesi con le deliberazioni dell'assemblea ordinaria).

Anche le previsioni in ordine alla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'ente (art. 9 del CTS) costituiscono contenuto obbligatorio dello statuto: l'obbligo conformativo al dettato dell'art. 9 si ritiene adempiuto attraverso l'inserimento della disposizione statutaria che prevede la destinazione del patrimonio ad altri ETS, la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell'ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza.



# Adeguamenti statutari: disciplina generale

Altri aspetti da considerare in sede di adeguamento statutario (Circolare del Ministero del lavoro n. 20/2018):

- ❖ Lo statuto deve recare una previsione statutaria che menzioni, tra le competenze degli organi sociali, la predisposizione, l'approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio (anche sotto forma di bilancio di cassa, in caso di ricavi inferiori a 220.000 euro) e al bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 13-14 CTS;
- ❖ Gli statuti devono necessariamente conformarsi al dettato dell'articolo 15, comma 3, in tema di diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali, prevedendo in concreto le modalità con cui tale diritto può essere esercitato;
- ❖ Per gli enti che si avvalgono di volontari, dovranno essere rimosse eventuali disposizioni statutarie non conformi agli articoli 17-18 del CTS.



# Adeguamenti statutari: disciplina generale

- ❖ è legittimo attribuire ad un organo diverso da quello amministrativo la decisione in ordine all'ammissione degli associati, purché i suoi componenti siano comunque scelti dall'assemblea;
- ❖ **non sono invece derogabili:** la previsione sulla necessità di dare comunicazione all'interessato dell'annotazione sul libro soci; il principio per cui l'ammissione deve avvenire "su domanda dell'interessato" (v. co. 1 dell'art. 23 CTS).
- ❖ è legittimo prevedere **un termine diverso da quello di 60 giorni** (di cui al co. 2 dell'art. 23 CTS) entro il quale l'organo competente deve assumere una decisione in merito alla richiesta di ammissione; non è, invece, derogabile la necessità di motivare la deliberazione;



# Adeguamenti statutari: ammissione

- ❖ I criteri di ammissione degli associati devono essere fissati nel rispetto del carattere aperto delle associazioni e del principio di non discriminazione, e devono essere coerenti con l'attività di interesse generale svolta (cfr. Nota direttoriale n. 1309/2019)
- ❖ Non possono essere previste categorie di soci con diritti differenziati, né specifici limiti alle ammissioni in una determinata categoria di soci (cfr. Nota direttoriale n. 18244/2021)



# Adeguamenti statutari: assemblea

Con riguardo all'art. 24 del CTS, che disciplina la partecipazione degli associati degli ETS all'assemblea, la Circolare n. 20/2018 ha chiarito che il periodo minimo di iscrizione (tre mesi) ai fini dell'esercizio del diritto di voto è derogabile ma, in coerenza con i principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, potrà essere ulteriormente ridotto o non contemplato, ma non aumentato.

Si tratterebbe in ogni caso di adeguamento disapplicativo (soggetto all'art. 101, comma 2, CTS).

Allo stesso modo, sono disapplicabili mediante deroga statutaria le disposizioni in ordine al potere di rappresentanza in assemblea (art. 24, comma 3 CTS), nonché l'estensione delle disposizioni in commento alle fondazioni dotate di un organo assembleare o di indirizzo (art. 24, comma 6 CTS).



# Adeguamenti statutari: assemblea

Sempre con riferimento all'art. 24 CTS, La circolare del Ministero del lavoro ha chiarito che non è derogabile la previsione secondo la quale ciascun associato ha un voto (comma 2).

Rivestono invece carattere facoltativo (con conseguente inapplicabilità delle modalità semplificate di cui all'art. 101, comma 2 CTS):

- ❖ la possibilità di attribuire più voti agli associati che siano enti del Terzo settore, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli associati o aderenti (comma 2);
- ❖ La possibilità di prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica (comma 4);
- ❖ La possibilità di disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate (comma 5).



## Adeguamenti statutari: assemblea

Con riguardo alle previsioni in tema di competenze inderogabili dell'assemblea (art. 25 del CTS), la Circolare n. 20/2018 ha sottolineato l'obbligatorietà del relativo adeguamento statutario, fatta salva la derogabilità, per esplicita previsione statutaria, per le associazioni che hanno un numero di associati superiore alle 500 unità.

La circolare precisa che potrà applicarsi, in quest'ultimo caso, il regime «alleggerito» di adeguamento (il regime semplificato non potrà applicarsi, invece, in caso di adeguamento «facoltativo» da parte delle fondazioni, ai sensi dell'art. 25, comma 3). La Circolare specifica altresì che lo statuto dovrà distinguere le deliberazioni dell'assemblea in ordinarie/straordinarie e i relativi quorum (troverà applicazione, in mancanza, l'art. 21 del codice civile).



# Adeguamenti statutari: il Consiglio di amministrazione

Con riferimento all'organo di amministrazione (art. 26 CTS), La circolare n. 20/2018 ha evidenziato che:

- ❖ sono inderogabili, con conseguente necessità dell'adeguamento statutario, la previsione secondo cui nelle associazioni e nelle fondazioni deve essere nominato un organo di amministrazione (comma 1 e comma 8) e quella secondo cui la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati (comma 2);
- ❖ è altresì inderogabile la disposizione secondo cui la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, salvo la possibilità di deroga statutaria per le associazioni con un numero di associati non inferiore a 500 (comma 1);

N.B.: nelle ODV tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati



# Adeguamenti statutari: il Consiglio di amministrazione

- ❖ nelle associazioni e nelle fondazioni di partecipazione, l'organo di amministrazione deve essere collegiale; nelle fondazioni «tradizionali» (che non abbiano organo assembleare o di indirizzo) potrebbe invece essere previsto anche un amministratore unico (cfr. nota direttoriale n. 9313/2020)
- ❖ la maggioranza degli amministratori è comunque eletta dall'assemblea; è ammissibile la presenza di una quota minoritaria di amministratori nominati da altri ETS, enti senza scopo di lucro, o enti religiosi. Ciò, tuttavia, purché sia espressamente previsto da clausole statutarie (art. 26, comma 5 CTS – cfr. anche Nota direttoriale 6214/2020). Quest'ultima disposizione è applicabile anche alle ODV, ferma restando la necessità, in questo caso, che tutti gli amministratori siano comunque scelte tra le persone fisiche associate o indicate da enti associati, ai sensi dell'art. 34 CTS (cfr. Nota n. 18244/2021)
- ❖ salvo le deroghe previste per le associazioni con almeno 500 associati, nelle associazioni gli amministratori sono eletti dall'assemblea (o, in quota minoritaria, da altri enti collegati all'ente, ai sensi dell'art. 26, comma 5 cit.); non è pertanto applicabile, nelle associazioni, la cooptazione da parte degli altri amministratori (cfr. Nota n. 18244/2021)



# Adeguamenti statutari: il Consiglio di amministrazione

Sono invece di natura facoltativa:

- ❖ la possibilità di subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza (comma 3);
- ❖ la possibilità di prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati (comma 4);
- ❖ la possibilità di attribuire la nomina di uno o più amministratori ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, o a lavoratori o utenti dell'ente (comma 5).
- ❖ Per quanto riguarda la nomina, la revoca e la modifica dei componenti degli organi sociali, incluso l'organo di amministrazione, queste spettano all'assemblea dei soci.



# Adeguamenti statutari: organo di controllo e revisione legale dei conti (artt. 30 e 31 CTS)

La Circolare n. 20/2018 ha altresì fornito alcuni chiarimenti sugli adeguamenti connessi alla nomina dell'organo di controllo, che ai sensi dell'art. 30 CTS è obbligatoria per tutte le fondazioni del Terzo settore e per le associazioni al verificarsi di precise condizioni (superamento per due esercizi di due dei seguenti limiti: totale attivo patrimoniale: 110.000euro; ricavi 220.000 euro; dipendenti occupati in media 5 unità) o in caso di costituzione di patrimoni destinati.

Gli enti che non sono obbligati ad istituire l'organo di controllo (in assenza del superamento delle condizioni di cui all'art. 30 CTS), potranno:

- ❖ regolamentarne il funzionamento nello statuto, subordinandone la nomina dei componenti e l'avvio dell'attività al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del CTS: in questo caso la relativa modifica potrà essere approvata con le maggioranze dell'assemblea ordinarie;
- ❖ dotarsi comunque dell'organo di controllo, sebbene non obbligatorio: in questa seconda ipotesi, trattandosi di una scelta dell'ente, non sarà possibile ricorrere alle modalità «semplificate» di cui all'art. 101, comma 2 CTS.



# Adeguamenti statutari: organo di controllo e revisione legale dei conti (artt. 30 e 31 CTS)

Al fine della verifica in merito ai requisiti per la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale, occorre fare riferimento a un periodo temporale di «due esercizi consecutivi», ai sensi degli artt. 30 e 31 CTS (salva la necessità per le fondazioni di nominare «in ogni caso» un organo di controllo, anche monocratico).

Con riguardo alla decorrenza dell'obbligo di nomina, il Ministero del lavoro ha specificato che il computo dei due esercizi consecutivi deve partire dall'esercizio 2018, ossia dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del CTS (Nota Ministeriale n. 11560/2020).



# Adeguamenti statutari: organo di controllo e revisione legale dei conti (artt. 30 e 31 CTS)

Per quanto riguarda la revisione legale dei conti, la nomina del soggetto incaricato è obbligatoria solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 CTS (superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti: attivo patrimoniale oltre 1.100.000 euro; ricavi oltre 2.200.000; dipendenti occupati oltre 12 unità).

Questa funzione potrà essere attribuita dallo statuto all'organo di controllo, purché i componenti siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro (art. 30, comma 6 CTS).

Attenzione, tuttavia, all'ipotesi in cui la nomina del revisore legale sia obbligatoria in ragione della costituzione di un patrimonio destinato a uno specifico affare (art. 31, comma 3 del CTS): in questo caso, non essendo richiamato l'art. 30, comma 6 CTS, la revisione dovrà necessariamente essere affidata ad un revisore esterno.

Anche in questo caso, nell'ipotesi in cui l'ente scelga di subordinare la nomina del soggetto incaricato della revisione legale al verificarsi delle condizioni di legge, sarà possibile ricorrere alle modalità «alleggerite» per la relativa modifica statutaria.



# Il processo di trasmigrazione nel RUNTS per ODV e APS <sup>27</sup>

**Il 7 novembre** è terminata la fase di trasmigrazione nel RUNTS. Da questa data scatta di fatto il silenzio assenso ai fini dell'iscrizione nel Registro per associazioni di promozione sociale (Aps) e organizzazioni di volontariato (Odv) che ancora non hanno ricevuto alcuna comunicazione dagli uffici preposti al controllo.

Seppure in questo caso l'accesso sia automatico, resta in ogni caso fermo l'obbligo per tali enti di intervenire per completare il corredo delle informazioni presenti sul portale del Registro unico. In particolare, stando a quanto chiarito anche nella Circolare ministeriale n. 9 del 2022, ODV e APS saranno tenute, entro 90 giorni dall'iscrizione, a depositare i bilanci 2021 e a aggiornare le informazioni necessarie. In questo caso, spetta agli enti supplire eventuali carenze informative/documentali entro i 90 giorni che, se trattasi di soggetti iscritti per silenzio-assenso, decorreranno dal 7 novembre prossimo.

Pensiamo, ad esempio, agli enti che ancora non hanno provveduto all'adeguamento dello statuto secondo le indicazioni contenute nel Codice del Terzo Settore o all'eventuale intenzione di accedere al 5permille o, ancora, all'attestazione di affiliazione ad una rete associativa del Terzo settore.



# Il processo di trasmigrazione nel RUNTS per ODV e APS <sup>28</sup>

## **Iscrizione ODV nel Runts con provvedimento espresso**

Se i documenti sono completi e conformi al Codice, gli Uffici provvedono ad iscrivere l'ente nella sezione Odv del Runts con provvedimento espresso di iscrizione.

## **Richiesta di integrazione documentale/rettifica entro il 7 novembre**

Se dalla verifica degli Uffici emergano motivi ostativi all'iscrizione o la documentazione sia incompleta o non corretta, la tempistica di accesso nel Runts si dilata. Gli enti hanno a disposizione ulteriori 10 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta dell'Ufficio, per eventuali controdeduzioni e 60 giorni per la regolarizzazione.

## **Iscrizione ODV nel Runts in assenza di provvedimento entro il 7 novembre**

Se entro il 7 novembre prossimo non intervenga un provvedimento espresso, si forma il silenzio assenso. La pratica dell'Odv deve intendersi accolta e l'iscrizione nel Runts perfezionata. Entro i 90 giorni successivi integrazione eventuali documenti mancanti o aggiornati tramite portale Runts



# Le «nuove» ODV e APS

Dal 24 novembre 2021, come noto è possibile iscriversi anche nelle sezioni ODV e APS per gli enti che intendano accedere in questa fase al RUNTS (non iscritti negli attuali registri di settore)

Oltre alle informazioni richieste per la generalità degli ETS (ad esempio: denominazione, sede, bilanci, dati amministratori, ecc.) per l'iscrizione come ODV e APS occorre fornire alcune specifiche informazioni (che verranno verosimilmente richieste alle ODV e APS anche nell'ambito della «migrazione»):

- ❖ il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l'iscrizione;
- ❖ il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa;
- ❖ il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;



# Le ONLUS

Per le Onlus non è previsto un meccanismo di trasmigrazione automatica dalla relativa anagrafe (tenuta presso le direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate).

Come chiarito dal decreto n. 561/2021, per tali realtà era prevista un'apposita comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate con cui comunicare i dati relativi agli enti iscritti nell'Anagrafe tributaria, al fine di poter avviare la procedura di iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

**Si segnala che l'elenco è stato pubblicato lo scorso 28 marzo pertanto le ONLUS hanno due possibilità:**

- **Iscrivere nel RUNTS dal 28 marzo scorso;**
- **Attendere l'autorizzazione UE sui nuovi regimi fiscali previsti dalla Riforma ed iscriversi al RUNTS entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione UE.**



Una volta avvenuta l'iscrizione nel RUNTS, l'ente sarà cancellato dall'Anagrafe Onlus.

N.B.: per gli adeguamenti statutari deliberati dalle Onlus in questa fase transitoria, va considerato che l'efficacia delle modifiche che risultano incompatibili con l'art. 10 del D.lgs. 460/1997 deve essere sospensivamente condizionata all'iscrizione nel RUNTS – ciò in quanto, finché l'ente rimane iscritto nell'Anagrafe ONLUS, lo Statuto deve rimanere conforme ai requisiti dell'art. 10 del D.lgs. 460/1997



In caso di mancata iscrizione al RUNTS, le ONLUS:

- ❖ non potranno continuare ad utilizzare la qualifica di ONLUS (la relativa disciplina verrà abrogata a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione europea);
- ❖ saranno obbligate a devolvere il patrimonio, in quanto l'abrogazione dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 farebbe venir meno le garanzie di non lucratività connesse all'adozione di tale qualifica (l'obbligo di devoluzione dovrebbe riguardare solo il patrimonio incrementale - Circ. 59/E/2007 e Circ. 168/E/1998).
- ❖ La devoluzione del patrimonio della Onlus è espressamente esclusa, invece, in caso di iscrizione al RUNTS come ETS (art. 101, comma 8 del CTS).



# LE APS

Ai fini dell'iscrizione nel Registro unico in qualità di associazione di promozione sociale (APS) sono necessari i seguenti specifici requisiti:

- costituzione in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
- numero di associati non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS;
- svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati.

Laddove i soci siano altre associazioni o enti, va considerato che per le APS l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro è consentita a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS. Quest'ultima disposizione non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a 500 APS.



Non possono essere previste dalle APS, inoltre:

- ❖ limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e di discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati;
- ❖ diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;
- ❖ collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Le APS, inoltre, possono impiegare lavoratori in misura non superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati e, in ogni caso, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.



Ai fini dell'iscrizione nel RUNTS nella sezione ODV, sono necessari i seguenti specifici requisiti:

- costituzione in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
- numero di associati non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV;
- svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati;
- quanto alle modalità di reperimento delle risorse patrimoniali, le ODV possono avvalersi di fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazione e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 CTS.

Laddove i soci siano altre associazioni o enti, va considerato che per le ODV l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro è consentita a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV.



Le Odv si avvalgono prevalentemente dell'attività dei volontari e il CTS, all'art. 17 co.2, introduce per la prima volta nel panorama legislativo la figura del volontario, definito come *«una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà»*.

Dunque l'attività del volontario si caratterizza per essere:

- ❖ gratuita, dovendo il volontario prestare la sua attività in assenza di qualsivoglia corrispettivo;
- ❖ unilaterale, non sussistendo un rapporto di sinallagmaticità con il datore di lavoro;
- ❖ manchevole di alcun vincolo di subordinazione, non essendo il volontario soggetto agli obblighi previsti per il lavoratore subordinato.



# Reti associative

L'art. 41, comma 1 del CTS stabilisce che le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti:

- ❖ un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore;
- ❖ le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
- ❖ Ai sensi dell'art. 41, comma 2, poi, possono qualificarsi come reti associative nazionali, gli enti del Terzo settore che associano:
- ❖ un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome.

Tuttavia, tenuto conto che le reti associative hanno la possibilità di iscriversi in due sezioni del RUNTS, occorrerà verificare requisiti di qualificazione previsti per la specifica categoria di ETS alla quale la rete appartiene.



# Reti associative

La rete associativa è l'unica tipologia di ETS che può essere contemporaneamente iscritta in due o più sezioni del RUNTS. Ciò vuol dire che, oltre ad essere iscritte nell'apposita sezione, le reti associative possono scegliere di iscriversi, contemporaneamente, anche a quella di un'altra categoria di ETS (associazione di promozione sociale, organizzazione di volontariato, ente filantropico, società di mutuo soccorso, impresa sociale o altro ente del Terzo settore costituito in forma associativa).

Altra peculiarità di questa categoria sta nel fatto che la competenza per l'iscrizione al RUNTS, al contrario delle altre tipologie di ETS, spetta all'Ufficio Statale del RUNTS.



# Reti associative

Per le reti associative nazionali (ovvero le reti che associno almeno **500 enti del Terzo settore** o almeno **100 fondazioni del Terzo settore**, le cui sede legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome) è prevista la possibilità di esercitare in aggiunta a quelle statutarie, le seguenti attività:

- **monitoraggio** dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo all'impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- promozione e sviluppo delle **attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.**

I criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nazionali, nonché le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dovranno essere individuati con apposito decreto ministeriale (art. 96 del CTS).



# Reti associative

- Nell'ambito delle proprie funzioni di rappresentanza degli enti associati, le reti associative potranno seguire anche le procedure di iscrizione per conto degli enti associati stessi, su specifico mandato dell'ente (cfr. D.M. 106/2020);
- In tale ipotesi, all'iscrizione dovrà essere allegata un'attestazione di affiliazione alla rete e la delega del rappresentante legale dell'ente affiliato (cfr. indicazioni contenute nella Nota direttoriale n. 18244/2021)
- Le funzioni di rappresentanza potranno essere svolte anche dalle APS a carattere nazionale, nelle more della migrazione nella sezione reti associative del RUNTS, purché le stesse abbiano almeno 100 ETS associati risultanti dal registro APS Nazionale; tali funzioni di rappresentanza potranno essere esercitate anche dalle ODV individuate per l'iscrizione nella sezione «reti», ai sensi dell'art. 31, comma 12 del D.M. 106/2020 (cfr. Nota direttoriale n. 18244/2021)



# Enti filantropici

Un'apposita sezione del RUNTS è dedicata agli enti filantropici.

Si tratta di enti del Terzo settore che svolgono attività di erogazione di denaro, beni o servizi a favore di soggetti svantaggiati o di attività di interesse generale

Possono adottare la qualifica di ente filantropico gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta o fondazione.



# Enti filantropici

In breve, le caratteristiche degli enti filantropici sono:

- ❖ personalità giuridica (ente filantropico con veste di fondazione o associazione riconosciuta).
- ❖ patrimonio adeguato al perseguimento di finalità filantropiche, quali l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. In questo senso, lo statuto deve indicare i principi ai quali l'ente deve attenersi in ordine alla gestione del patrimonio, alla raccolta fondi, e all'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale (art. 38 CTS);
- ❖ l'ente deve trarre le risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi;
- ❖ il bilancio sociale deve indicare l'elenco e gli importi delle risorse di cui l'ente si avvale, con contestuale indicazione dei beneficiari, qualora questi siano soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 39 CTS).



# Imprese sociali

L'impresa sociale, la cui disciplina è recata nel Dlgs 112/2017, è un'organizzazione privata che esercita attività d'impresa di interesse generale, con scopi di utilità sociale e senza scopo di lucro in senso soggettivo.

Al contrario di altri ETS, le imprese sociali possono essere costituite sia nelle forme giuridiche di cui al Libro Primo del Codice civile (i.e. associazioni, comitati, fondazioni) sia attraverso le forme giuridiche disciplinate dal Libro V (società di persone, società di capitali, società cooperative).



# Imprese sociali

In via generale, possono acquisire la qualifica di impresa sociale gli enti privati che abbiano le seguenti caratteristiche:

- ❖ esercitano in via prevalente un'attività d'impresa di interesse generale (di cui all'art. 2 del Dlgs 112/2017);
- ❖ siano senza scopo di lucro;
- ❖ abbiano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ❖ adottino modalità di gestione responsabili e trasparenti;
- ❖ favoriscano il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

La qualifica di impresa sociale si acquista con l'iscrizione nell'apposita sezione istituita presso il Registro delle imprese, in cui dovranno essere depositati e tenuti aggiornati gli atti e i documenti relativi all'ente, ai sensi del Decreto Mise del 16 marzo 2018. In questo caso, l'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (art. 11 del D. Lgs. n. 117/2017).



# Società di mutuo soccorso

Le Società di mutuo soccorso (SMS) sono organizzazioni costituite da persone che, senza finalità di lucro, perseguono attività di interesse generale, si associano e conferiscono contributi economici con lo scopo primario di ottenere prestazioni di assistenza e sussidi nei casi di bisogno.

Per la disciplina di tali enti, il Codice del terzo settore rinvia al contenuto della L n. 3818/1886.

In particolare, in base all'art. 1 della citata legge, le SMS svolgono esclusivamente a favore dei soci e dei loro familiari conviventi le seguenti attività: (a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente; (b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni, anche attraverso l'istituzione di fondi sanitari integrativi; (c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti, anche attraverso l'istituzione di fondi sanitari integrativi; (d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.



A seguito delle modifiche introdotte dal Codice del Terzo settore:

Per le SMS che abbiano contributi associativi superiori a 50.000 euro annui, o gestiscano fondi sanitari integrativi, rimane fermo l'obbligo di iscrizione nella sezione speciale imprese sociali del registro imprese (art. 23 del D.L. 179/2012) – tale iscrizione soddisfa il requisito dell'iscrizione nella sezione «società di mutuo soccorso» del RUNTS;

Per le SMS diverse da quelle di cui sopra, non vi è obbligo di iscrizione nel registro imprese: possono quindi essere iscritte direttamente nella sezione «società di mutuo soccorso» del RUNTS (cfr. art. 12 del D.M. 106/2020)

Le SMS che sono già costituite alla data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore, il CTS prevede una disposizione particolare, che consente di accedere al RUNTS mutando qualifica in APS o in associazione del Terzo settore, senza devolvere il patrimonio (in deroga all'art. 8 della L. 3818/1886), purché tale «trasformazione» avvenga entro il 31 dicembre 2021 .



# Sezione residuale «altri enti del Terzo settore»

L'art. 46 del CTS stabilisce che il Registro unico nazionale del Terzo prevede una sezione residuale dedicata agli «altri enti del Terzo settore».

Tale sezione è destinata ad accogliere le associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato che sono possesso dei requisiti previsti dal CTS per la generalità degli ETS, ma non presentano i requisiti afferenti a una particolare tipologia di ente del Terzo settore.

Potranno iscriversi in questa sezione, ad esempio, le associazioni ETS che non abbiano gli specifici requisiti per qualificarsi come ODV/APS, oppure le Onlus che non abbiano i requisiti per iscriversi in altra specifica sezione del RUNTS.

Agli enti iscritti in questa sezione si applicano dunque le disposizioni del Codice che non siano riferite a particolari tipologie di ETS, disposizioni che potranno comunque variare in ragione della forma giuridica di riferimento (ad esempio: associazione, fondazione).

